

ATTO N. 264/BIS

Relazioni della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore di maggioranza Consigliere Bottini

Relatore di minoranza Consigliere Lignani Marchesani

Relazioni orali ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno


SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

***“Istituzione di una Commissione speciale per la riforma
dello Statuto regionale”***

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 20.11.2000


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 21.11.2000



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 20 novembre u.s. ha esaminato l'atto n. 264, e preso atto delle proposte di emendamento presentate in Commissione rispettivamente dai Consiglieri Baiardini, Liviantoni, Finamonti, Girolamini e Vinti, e dal Consigliere Donati, ha deciso di acquisire quale testo base la proposta di emendamento presentata dai Consiglieri Baiardini, Liviantoni, Finamonti, Girolamini e Vinti, apportando alcune modifiche con i contributi integrativi dei Consiglieri Modena, Ronconi e Zaffini, e di esprimere all'unanimità parere favorevole su tale testo emendato dando incarico di relazionare al Consiglio per la maggioranza al Consigliere Bottini e per la minoranza al Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani.

Ha deciso altresì di richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale, nonché lo svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento stesso.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dai Consiglieri Melasecche Germini, Modena, Rossi, Spadoni Urbani, Ronconi, Sebastiani, Crescimbeni, Laffranco, Zaffini e Lignani Marchesani, concernente: "Istituzione di una Commissione speciale per la riforma dello Statuto regionale", depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 18.10.2000 e trasmessa per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 19.10.2000 (ATTO N. 264);

VISTA la proposta di emendamento presentata in Commissione dai Consiglieri Baiardini, Liviantoni, Finamonti, Girolamini e Vinti;

VISTA la proposta di emendamento presentata in Commissione dal Consigliere Donati;

ATTESO che la Commissione ha deciso di acquisire quale testo base, apportando alcune modifiche, la proposta di emendamento presentata in Commissione dai Consiglieri Baiardini, Liviantoni, Finamonti, Girolamini e Vinti;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare illustrate per la maggioranza dal Consigliere Bottini e per la minoranza dal Consigliere Lignani Marchesani (ATTO N. 264/BIS);

VISTA la legge costituzionale del 22 novembre 1999, n. 1;


VISTA la legge del 6 dicembre 1973, n. 853;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intero atto che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. di astensione, espressi nei modi di legge dai n. Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA



- di approvare la legge regionale, concernente: "Istituzione di una Commissione speciale per la riforma dello Statuto regionale", composta di n. 7 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI
MELASECCHIE GERMINI, MODENA, ROSSI,
SPADONI URBANI, RONCONI, SEBASTIANI,
CRESCIMBENI, LAFFRANCO, ZAFFINI E LIGNANI
MARCHESANI

Art. 1

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, una Commissione speciale per la riforma dell'ordinamento regionale nel quadro della legge di revisione costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999.

2. In particolare la Commissione predispone una proposta di revisione dello Statuto e provvede ad effettuare indagini e studi sulla definizione della legge elettorale regionale, tenendo conto dell'assetto dei poteri locali delineato dagli atti legislativi nazionali intervenuti a partire dalla legge n. 142/90 e successivi e degli indirizzi dell'Unione europea.

3. La Commissione, per l'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, può avvalersi della collaborazione di esperti qualificati.


TESTO APPROVATO
DALLA
I COMMISSIONE

Art. 1

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, una Commissione speciale per la riforma dell'ordinamento regionale nel quadro delle modifiche costituzionali introdotte dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1.

2. La Commissione speciale ha le seguenti finalità:

- a) elaborazione del nuovo Statuto regionale, tenendo conto del dibattito in corso sulla riforma dello Stato in senso federale, nonché delle innovazioni già introdotte dalla legislazione statale in materia di decentramento istituzionale e amministrativo e in materia di riforma della pubblica amministrazione e del pubblico impiego;
- b) elaborazione della legge elettorale regionale **e della forma di Governo;**
- c) **elaborazione del Regolamento in attuazione del nuovo Statuto.**



Art. 2

1. La commissione di cui all'art. 1 promuove audizioni ed incontri ed ogni altra iniziativa utile al fine di assicurare il più ampio confronto in ordine ai compiti ad essa affidati dal Consiglio regionale con le varie componenti istituzionali, politiche, sociali e culturali della comunità regionale.

2. La Commissione individua strumenti e modalità idonei per consentire un apporto collaborativo permanente delle rappresentanze elettive delle autonomie locali, nonché delle categorie del lavoro e della produzione.

Art. 3

1. La Commissione è composta da 9 consiglieri di cui 5 designati dai Gruppi di maggioranza e 4 designati dai gruppi di minoranza entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente della

Art. 2


1. La commissione, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, può:

- avvalersi della collaborazione di esperti qualificati;
- promuovere convegni o seminari di studio;
- costituire gruppi tecnici di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;
- promuovere audizioni ed incontri ed ogni altra iniziativa utile al fine di assicurare il più ampio confronto con le varie componenti istituzionali, politiche, sociali e culturali della comunità regionale;
- individuare strumenti e modalità idonei per consentire un apporto collaborativo permanente delle rappresentanze elettive delle autonomie locali, nonché delle categorie del lavoro e della produzione.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la Commissione formula un programma di lavoro da sottoporre all'esame del Consiglio regionale.

Art. 3

1. La Commissione è composta da un rappresentante, esclusi il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio, di ciascun gruppo consiliare.



Commissione sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale tra i componenti la commissione su designazione rispettivamente dei gruppi di minoranza e di maggioranza, in caso di mancata designazione entro 20 giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio provvede alla nomina sentito l'Ufficio di Presidenza.

3. Le cariche di cui al comma 2 sono incompatibili con quelle di Presidente del gruppo consiliare, Presidente di Commissione, membro dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 4

1. Il Presidente convoca la Commissione, dirige i lavori e fissa l'ordine del giorno, di concerto con il Vice Presidente.

2. Su proposta del Presidente, la Commissione organizza i propri lavori per temi provvedendo a incaricare un relatore per ciascuno di essi.


3. Per l'organizzazione dei propri lavori la Commissione predispone i singoli atti e li trasmette, per la deliberazione, all'Ufficio di Presidenza.

4. La Commissione adotta un programma di lavoro indicando la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse necessarie all'attuazione dello stesso.

Art. 4

1. Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione sono nominati dal Presidente del Consiglio su designazione dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa. In caso di mancata designazione entro venti giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio nomina il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione.

2. Non possono ricoprire la carica di Presidente o Vice Presidente i componenti dell'Ufficio di Presidenza e i Consiglieri membri della Giunta regionale.



Art. 5

1. La Commissione termina i propri lavori entro il 30 settembre 2002, presentando le relative proposte al Consiglio regionale.

2. La Commissione, al fine di una prima verifica consiliare, entro il 30 settembre 2001, relaziona al Consiglio sul lavoro svolto e sugli orientamenti acquisiti e propone allo stesso l'adozione di un atto di indirizzo che consenta un coerente adempimento dei compiti ad essa affidati.

Art. 6

1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano, ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sulle spese generali del funzionamento del Consiglio regionale. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Art. 5

1. La Commissione termina i propri lavori entro il 30 settembre 2002, presentando le relative proposte al Consiglio regionale.

2. La Commissione, ogni qualvolta lo ritenga necessario, relaziona al Consiglio sul lavoro svolto e sugli orientamenti acquisiti e propone allo stesso l'adozione di un atto di indirizzo che consenta un coerente adempimento dei compiti ad essa affidati.

Art. 5/bis

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale, contenute nei seguenti articoli:

articolo 11, commi 4, 5 e 6;

articolo 12, comma 5;

articolo 16;

articolo 18;

articolo 22, comma 2;

articolo 23, comma 1.

Art. 6

1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano, ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sulle spese generali del funzionamento del Consiglio regionale.